EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

Mercoledì 17 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

## Perdite su crediti ante 2015 con dubbio sulla competenza fiscale

/ Luca FORNERO

Due sentenze della Cassazione intervenute nell'anno in corso (nn. 8587/2020 e 1282/2020) hanno riportato alla ribalta la questione (che pareva ormai sopita) dell'**imputazione temporale** delle perdite su crediti vantate verso debitori assoggettati a procedura [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE

## Luci e ombre sulla residenza fiscale ai fini PEX

/ Marco MARANI

Nella quanto mai auspicata circolare a commento delle tante novità apportate al TUIR dal DLgs. 142/2018, uno dei temi che merita l'attenzione da parte degli Uffici è il criterio con il quale individuare il requisito più complesso richiesto ai fini della *participation exemption*, [...]

PAGINA 11

FISCO

# Variabili precalcolate e indicatori di anomalia ridotti per gli ISA per il 2019

*L'Agenzia delle Entrate interviene anche in relazione al DL 34/2020 che ha definito eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale*

/ Paola RIVETTI

L'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019 è stata oggetto della corposa circolare n. 16, pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate, nella quale vengono esaminate le novità operative quest'anno, riguardanti, tra l'altro, la riduzione delle variabili precalcolate e degli indicatori di anomalia, le semplificazioni dei modelli ISA, il regime premiale e l'utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell'accertamento. Una parte della circolare è dedicata alla risposta a quesiti.
Per quanto concerne le **variabili precalcolate**, rispetto allo scorso anno, sono state rimosse, tra le altre:
- le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, condizione di lavoro dipendente e di pensionato, numero di incarichi e importo dei compensi percepiti, numero di CU nelle quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica);
- i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI.
A fronte dell'eliminazione delle predette variabili, **non** risultano più **attivi** gli indicatori di anomalia ad esse correlati (es. "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU", "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU", "Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati", "Reddito negativo per più di un triennio").
È confermata l'operatività degli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione", applicabile alle attività d'impresa, e "Incidenza delle altre componenti negative sulle spese", applicabile alle attività di lavoro autonomo, con modifica delle modalità calcolo, effettuato al **netto** degli oneri per [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Contributo a fondo perduto da rilevare come contributo in conto esercizio

Sul contributo a fondo perduto per i professionisti non ci sono più equivoci

La continuazione delle sanzioni non si ferma dopo l'interruzione

ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 8

LAVORO & PREVIDENZA

## Al via i controlli dell'INL sull'utilizzo della cassa integrazione

/ Mario PAGANO

Dopo le prime segnalazioni dell'INPS, anche l'Ispettorato Nnazionale del Lavoro, nella sua veste di ente coordinatore dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e [...]

PAGINA 6

# Perdite su crediti ante 2015 con dubbio sulla competenza fiscale

Non convincente la tesi che impone la deduzione integrale nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale

**/ Luca FORNERO**

Due sentenze della Cassazione intervenute nell'anno in corso (nn. 8587/2020 e 1282/2020) hanno riportato alla ribalta la questione (che pareva ormai sopita) dell'**imputazione temporale** delle perdite su crediti vantate verso debitori assoggettati a procedura concorsuale anteriormente al 2015. Secondo le citate pronunce, tali perdite sono deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta di apertura della procedura.

Nel vigente contesto normativo, il problema ha perso rilievo (ma resta attuale per chi ha contenziosi in corso), atteso che l'art. 101 comma 5-*bis* del TUIR, inserito dall'art. dall'art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015, stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

- sussistono gli elementi **certi** e **precisi**;
- ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

La deduzione **non** è più **consentita** quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DLgs. 147/2015, la disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore dello stesso DLgs.), vale a dire **dal 2015** per i soggetti solari. In linea con tale norma di decorrenza, nell'ordinanza n. 775/2019 – la prima che, a quanto ci consta, ha richiamato la modifica normativa in esame – è stato espressamente sostenuto che quest'ultima non era applicabile al caso oggetto di giudizio (anteriore al 2015).

Nonostante il diverso avviso delle citate pronunce, l'opinione volta a ritenere deducibili le perdite su crediti unicamente nell'esercizio di apertura della procedura **non** appare **convincente**.

Depone in questo senso innanzitutto il richiamato art. 101 comma 5, in base al quale "il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data (...)" (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

Del resto, che il **dato normativo** si limiti a individuare il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate) e, dunque, il *dies a quo* a decorrere dal quale si rende possibile la deducibilità "in ogni caso" della perdita è stato ribadito altresì dalla relazione illustrativa allo schema del DLgs. 147/2015.

In effetti, anche prima della novella legislativa, l'orientamento dottrinale prevalente e l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 26/2013, § 6) erano nel senso di consentire la deducibilità della perdita su crediti anche in esercizi successivi a quello dell'apertura della procedura, posto il tenore letterale del dato normativo.

Così, in ogni esercizio dovrebbe considerarsi deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, viene giudicata **irrecuperabile**, con il risultato, tra l'altro, che:

- qualora l'irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d'imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
- qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

In senso conforme si era espressa anche la Suprema Corte in alcune sentenze (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), ad avviso delle quali il diritto alla deduzione può essere esercitato in un esercizio successivo a quello di apertura della procedura concorsuale; ciò, tuttavia, non deve tradursi in una facoltà di scegliere a discrezione il periodo d'imposta in cui dedurre la perdita: al contrario, deve essere analiticamente **documentato** che in detto periodo si sono manifestate le condizioni affinché la perdita stessa assuma carattere di certezza (*cfr.* anche la norma di comportamento ADC n. 172/2008).

Ad avviso di Assonime (circ. 15/2013), tale impostazione appare la più coerente con le finalità che il legislatore ha inteso raggiungere con l'espressione secondo cui gli elementi **certi e precisi** devono ritenersi sussistenti "in ogni caso", e cioè attribuire al riconoscimento *ex lege* degli elementi certi e precisi, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, il significato di rimettere la deduzione della perdita su crediti alle rilevazioni ed alle determinazioni di bilancio.

In altri termini, la posizione della Suprema Corte, volta a limitare all'esercizio di apertura della procedura la deducibilità della perdita su crediti, non appare allineata alla normativa civilistica e fiscale, che, in linea di principio, richiede di accertare, in ciascun periodo, la parte del credito giudicata irrecuperabile sulla base delle **risultanze** della procedura.

EUTEKNE - FIRI PROGRAMMI VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

# Variabili precalcolate e indicatori di anomalia ridotti per gli ISA per il 2019

## L'Agenzia delle Entrate interviene anche in relazione al DL 34/2020 che ha definito eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale

**/ Paola RIVETTI**

L'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019 è stata oggetto della corposa circolare n. 16, pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate, nella quale vengono esaminate le novità operative quest'anno, riguardanti, tra l'altro, la riduzione delle variabili precalcolate e degli indicatori di anomalia, le semplificazioni dei modelli ISA, il regime premiale e l'utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell'accertamento. Una parte della circolare è dedicata alla risposta a quesiti.

Per quanto concerne le **variabili precalcolate**, rispetto allo scorso anno, sono state rimosse, tra le altre:

- le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, condizione di lavoro dipendente e di pensionato, numero di incarichi e importo dei compensi percepiti, numero di CU nelle quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica);
- i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI.

A fronte dell'eliminazione delle predette variabili, **non** risultano più **attivi** gli indicatori di anomalia ad esse correlati (es. "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU", "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU", "Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati", "Reddito negativo per più di un triennio").

È confermata l'operatività degli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione", applicabile alle attività d'impresa, e "Incidenza delle altre componenti negative sulle spese", applicabile alle attività di lavoro autonomo, con modifica delle modalità calcolo, effettuato al **netto** degli oneri per **imposte e tasse**.

A seguito delle osservazioni critiche delle organizzazioni di categoria, anche il coefficiente individuale (variabile precalcolata basata sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative e non modificabile), utilizzato per la stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto", è stato oggetto di modifica tramite l'elaborazione di un **correttivo** specifico che si attiva in base all'entità della flessione dei ricavi nell'anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.

In relazione alle modifiche che hanno interessato i quadri contabili dei modelli, dal quadro F (Imprese) sono state eliminate tutte le informazioni relative all'indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito dovranno far riferimento, in maniera **indistinta**, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni. Ulteriori eliminazioni riguardano i righi contenenti le voci "Spese per acquisti di servizi" e "Altri costi per servizi" che sono state riunite nel solo rigo "Costo per servizi".

Negli ISA relativi al lavoro autonomo evoluti per il 2019 il **quadro contabile H** (anziché G) si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella del quadro RE del modello REDDITI.

La circolare interviene anche in relazione all'art. 148 del DL 34/2020 ("Rilancio") che ha definito **eccezionali criteri** di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione delle strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale.

In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, per il 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019. Viene precisato che, in base a tale previsione, qualora il contribuente avesse ottenuto un **basso punteggio** ISA per il 2018 (da intendersi minore o uguale a 6, in base al provv. n. 126200/2019), sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell'analisi del rischio se, anche per questa annualità, il punteggio non risulterà più che sufficiente.

Per il periodo d'imposta 2020, invece, a causa degli effetti sull'economia conseguenti all'emergenza sanitaria, ai fini dell'analisi del rischio, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019. La circolare chiarisce che, qualora i punteggi di affidabilità per i periodi d'imposta 2018 e 2019 facessero emergere una sostanziale affidabilità del contribuente, la posizione risulterà di **scarso interesse** ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale, nonostante il basso punteggio per il 2020.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

# Contributo a fondo perduto da rilevare come contributo in conto esercizio

## La funzione è quella di integrare i mancati ricavi registrati a causa della diffusione del COVID-19

**/ Silvia LATORRACA**

La circolare dell'Agenzie delle Entrate n. 15/2020 ha fornito chiarimenti, tra gli altri aspetti, anche sul **trattamento contabile** del contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del DL 34/2020.

Il contributo in esame spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, a condizione che il fatturato e i **corrispettivi** del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo è determinato applicando una specifica percentuale (20%, 15% o 10%) alla differenza tra tali due valori.

La norma stabilisce che il contributo è riconosciuto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. La circolare n. 15/2020 ha chiarito che l'agevolazione ha la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia e che il contributo è erogato ad **integrazione di mancati ricavi** registrati dal contribuente a causa della crisi.

Secondo l'Agenzia, il contributo a fondo perduto costituisce, quindi, dal punto di vista economico-aziendale, un contributo in conto esercizio.

In base al documento OIC 12, in tale categoria rientrano, infatti, i contributi che hanno "natura di integrazione dei ricavi dell'attività" dell'impresa o "di riduzione dei relativi costi ed oneri".

Per quanto attiene alla classificazione, secondo l'Agenzia, il contributo in esame deve essere rilevato nella voce "A.5 - **Altri ricavi e proventi**" del Conto economico, all'interno della quale l'OIC 12 richiede di indicare (distintamente in apposita sottovoce) i contributi in conto esercizio, anche se erogati in occasione di fatti eccezionali (salvo quelli di natura finanziaria).

Altro aspetto rilevante (su cui peraltro l'Amministrazione non fornisce indicazioni) ai fini della contabilizzazione del contributo è la sua imputazione temporale.

In linea generale, in base all'OIC 12, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza, nell'esercizio in cui **sorge con certezza il diritto** alla loro percezione, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

Per i contributi il cui riconoscimento è subordinato all'accertamento – da parte dell'ente erogante – della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge di istituzione, dovrebbe, quindi, rilevare il momento in cui l'ente provvede all'emissione del decreto di liquidazione.

Tanto premesso, per ottenere il contributo in esame occorre presentare un'**istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento n. 230439/2020.

La **procedura** per l'erogazione è la seguente:

- a seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate invia un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato all'istanza;
- il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (es. esistenza del codice fiscale del richiedente, partita IVA attiva, compilazione di tutti i campi obbligatori, ecc.);
- è rilasciata una prima ricevuta che attesta la **presa in carico** ovvero lo scarto **dell'istanza** (l'Agenzia invia anche una comunicazione tramite PEC);
- sulla base dei dati presenti nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli più approfonditi per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria (es. verifica che il codice fiscale del richiedente sia effettivamente l'intestatario dell'IBAN indicato, ecc.);
- entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta (disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e sul portale "Fatture e Corrispettivi") che attesta l'**accoglimento** ovvero lo scarto dell'istanza;
- nel primo caso, l'Agenzia delle Entrate corrisponde il contributo mediante accreditamento diretto sul c/c intestato al beneficiario;
- successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli (di carattere sostanziale) sui dati dichiarati;
- se dai controlli emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia recupera il contributo, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti.

A tal riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 precisa che, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto **condizione risolutiva**.

Si ritiene, quindi, che lo stesso debba essere rilevato contabilmente al momento in cui viene rilasciata la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza. Non rileva, invece, a tal fine, la data di presentazione dell'istanza (che può avvenire dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020) o il rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico dell'istanza.

Qualora, poi, a seguito dei controlli sostanziali, l'Agenzia delle Entrate recuperi il contributo e, quindi, la condizione risolutiva si avveri, occorre rilevarne **contabilmente** gli effetti.

EUTEKNE - HIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.IT

# Sul contributo a fondo perduto per i professionisti non ci sono più equivoci

## Alla discriminazione orizzontale tra persone fisiche, si assomma la discriminazione verticale all'interno della medesima attività economica

**/ Enrico ZANETTI**

Dopo i chiarimenti di sabato dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 15/2020), sul **perimetro soggettivo** di chi può beneficiare del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), è il caso di non parlare più di equivoco con riguardo all'esclusione dei liberi professionisti, ma di deliberata volontà.

Non c'è più solo l'evidente **incongruenza** di un contributo a fondo perduto che la norma riconosce a persone fisiche con partita IVA individuale che svolgono attività economica nel settore dell'artigianato, del commercio, dei servizi informatici e mille altri ancora, ma rigorosamente no alle persone fisiche con partita IVA individuale che svolgono attività economica nel settore dei servizi professionali.

C'è adesso anche la conferma ufficiale che, se quella stessa attività economica nel settore dei servizi professionali viene svolta nella forma di **società tra professionisti**, invece che in forma individuale, il contributo a fondo perduto allora spetta.

Alla discriminazione orizzontale tra persone fisiche, in funzione della tipologia di attività economica svolta dal lavoratore autonomo, si assomma dunque la discriminazione verticale all'interno della medesima attività economica.

Un artigiano, un commerciante e un consulente informatico che fatturano 60.000, 90.000, 120.000 euro e svolgono la propria attività economica indipendente nel proprio laboratorio, negozio e ufficio, con l'ausilio di dipendenti e collaboratori, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato nel mese di aprile, con un minimo garantito di 1.000 euro.

Un **libero professionista** che fattura 60.000, 90.000, 120.000 euro e svolge la propria attività economica indipendente nel proprio studio, con l'ausilio di dipendenti e collaboratori, non può beneficiare di alcunché, neppure se il calo di fatturato è stato totale.

In compenso, una società tra professionisti che fattura **4 milioni** di euro può rientrare nel contributo a fondo perduto.

In questa vera e propria Caporetto dell'equità e del buon senso, immolati sull'altare di un pregiudizio evidente nei confronti dei professionisti, resta invece incerta la posizione delle associazioni professionali, perché, nonostante queste ultime siano innumerevoli volte più numerose delle società tra professionisti, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di offrire un chiarimento per queste ultime, ma di non spendere parole chiare sulle prime.

Il quadro normativo e interpretativo si completa con l'approccio diametralmente opposto sul versante dei **lavoratori dipendenti**.

L'art. 25 del decreto "Rilancio" esclude dal perimetro soggettivo dei beneficiari del contributo a fondo perduto, insieme ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private, anche i lavoratori dipendenti.

Il dato letterale della norma non lascia margini di interpretazione: posto che il lavoro dipendente non costituisce attività di impresa o di lavoro autonomo, né è produttivo di reddito agrario, è evidente che l'esclusione dei lavoratori dipendenti va letta nel senso che, se un esercente attività di impresa o di lavoro autonomo o di reddito agrario, è anche titolare di un rapporto di lavoro dipendente, deve intendersi escluso dal contributo a fondo perduto al pari di un libero professionista.

L'Agenzia delle Entrate, però, riesce nella acrobazia interpretativa di affermare che il riferimento ai lavoratori dipendenti è solo una "norma di chiusura" e che un lavoratore dipendente che è anche un esercente **attività di impresa** o di lavoro autonomo o di reddito agrario può accedere al contributo a fondo perduto.

Forse, però, non era il caso di mostrare ai professionisti in modo così palese quale fosse la loro qualifica agli occhi di legislatore e interprete.

Bastavano e avanzavano i **mille piccoli segnali** mai lesinati negli anni.

Anche in un Paese dalla memoria notoriamente corta, sarà davvero difficile per i diretti interessati dimenticarsene.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

# Al via i controlli dell'INL sull'utilizzo della cassa integrazione

## Particolare attenzione verrà posta nei confronti di quelle aziende che non hanno subito interruzioni o hanno operato in deroga alle misure restrittive

**/ Mario PAGANO**

Dopo le prime segnalazioni dell'INPS, anche l'Ispettorato Nnazionale del Lavoro, nella sua veste di ente coordinatore dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, mette sotto la lente di ingrandimento le aziende che in questo difficile periodo emergenziale, purtroppo tutt'ora attuale, hanno fatto ricorso e continuano ad avvalersi degli **strumenti di sostegno al reddito**, così come previsti e rivisitati in ragione proprio della pandemia da COVID-19, attraverso numerosi interventi legislativi. Non ultimo quello dovuto al DL 34/2020 (decreto "Rilancio"), che ha rafforzato la possibilità di utilizzo della CIGO e dell'assegno ordinario.

Con la nota n. 532 del 12 giugno, l'Ispettorato ha fornito una serie di indicazioni operative a seguito della commissione centrale di programmazione della vigilanza del 10 giugno 2020, evidenziando la necessità di attivare diffusi **controlli** sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti.

Un intervento necessario a tutela degli interessi dei lavoratori e delle stesse aziende, che potrebbero vedere assottigliate le risorse per la **cassa integrazione**, se le stesse fossero destinate ad aziende che in realtà non ne avrebbero avuto diritto o a soggetti che hanno approfittato del momento emergenziale per lucrare, dando vita a realtà del tutto fittizie ed inesistenti al solo scopo di intercettare soldi pubblici, destinati ad aziende e lavoratori onesti.

La pianificazione di tali massicce attività ispettive passerà, come di consueto, dall'efficace sistema delle **commissioni regionali di programmazione**, delle quali fanno parte, oltre che i rappresentanti dell'Ispettorato del Lavoro, anche quelli di INPS e INAIL.

Le commissioni si dovranno avvalere di apposite liste, stilate dall'INPS. Più precisamente, gli **elenchi** dovranno riguardare, ovviamente, aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD). Inoltre, le azioni di vigilanza dovranno avere riguardo anche delle domande di indennità di sostegno al reddito presentate da: lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Altro aspetto interessante che costituisce elemento di attenzione nella strategica selezione degli obiettivi, attiene ad alcune fattispecie ritenute altamente **sensibili** o quanto meno meritevoli di verifica.

In tal senso l'Ispettorato segnala, innanzitutto, le aziende operanti nei settori che non hanno subito **interruzioni** delle attività, le cui eventuali domande di cassa integrazione dovrebbero trovare giustificazione unicamente per specifici e circoscritti eventi come, ad esempio, le fasi di sanificazione dei locali aziendali. Situazione assolutamente analoga coinvolge le aziende operanti **in deroga** alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica. Anche in questo caso, parliamo di realtà che non hanno mai interrotto l'effettiva attività lavorativa e, pertanto, il ricorso agli ammortizzatori dovrebbe essere stato decisamente ridotto.

A queste due ipotesi se ne aggiungono altre potenzialmente elusive, nelle quali possono essere stati posti in essere fittiziamente determinati presupposti di legge, al solo scopo, come detto, di intercettare risorse pubbliche, generando autentiche truffe ai danni dello Stato. Si pensi, in tal senso, alle aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'**inquadramento con effetto retroattivo** in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di cassa integrazione o ancora realtà aziendali nelle quali sono state operate assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro, sempre in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di cassa integrazione.

Altri indicatori di rilievo possono essere dati dal numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali **esternalizzazioni** o dalla mancata comunicazione all'INPS della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

Infine, la nota non dimentica anche un particolare fenomeno più volte segnalato, relativo alle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in **smart working** il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali. In tal caso non si pone tanto un problema di compatibilità, quanto più quello di intercettare situazioni ove i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore hanno in realtà proseguito la normale attività lavorativa nella propria abitazione.

EUTEKNE - HIP RODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

# La continuazione delle sanzioni non si ferma dopo l'interruzione

Sanzione base aumentata dalla metà al triplo per omesse dichiarazioni su più anni

**/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO**

In tema di **continuazione** delle sanzioni tributarie, l'art. 12 comma 6 del DLgs. n. 472/1997 deve essere interpretato nel senso che, con riferimento ad infrazioni che siano avvenute nel corso di diversi periodi di imposta, l'interruzione, una volta avvenuta, non impedisce che la detta continuazione possa nuovamente operare, limitatamente alle violazioni della stessa indole perfezionatesi successivamente alla contestazione.

Questo è il condivisibile principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11612, depositata nella giornata di ieri.

La questione sottoposta alla Cassazione atteneva all'ambito applicativo dell'art. 12 comma 6 del DLgs. 472/ 1997 secondo cui il "concorso e la continuazione sono interrotti dalla **constatazione** della violazione".

In particolare, nell'ambito del giudizio di cassazione in questione, il contribuente censurava la decisione del giudice di appello per non aver ritenuto applicabile la continuazione – e quindi il cumulo giuridico di cui all'art. 12 comma 5 del DLgs.472/1997 – con riferimento alle sanzioni irrogate con separati avvisi di accertamento emessi contestualmente per gli anni 2006-2007-2008, con i quali il Comune di Treviso aveva contestato al contribuente l'omessa denuncia ai fini ICI per le suddette annualità.

L'applicabilità della continuazione per le medesime condotte, poste in essere per le annualità 2006-2007-2008, era posta in discussione in considerazione del fatto che lo stesso contribuente aveva ricevuto in precedenza, per la **stessa violazione**, avvisi di accertamento con riguardo alle annualità 2003-2004-2005.

Secondo l'interpretazione favorevole all'Erario, tale circostanza avrebbe provocato, ai sensi del richiamato art. 12 comma 6 del DLgs. 472 del 1997, l'interruzione della continuazione anche con riferimento alle condotte successive, realizzate negli anni 2006-2007-2008, che pertanto avrebbero dovuto essere sanzionate, **senza** l'applicazione del cumulo giuridico previsto dal precedente comma 5 dell'art. 12 del DLgs. 472 del 1997 (secondo cui "Quando violazione della stessa indole vengono commesse in **periodi di imposta diversi**, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo").

Secondo la tesi avanzata dal contribuente, invece, la continuazione una volta interrotta *ex* art. 12 comma 6 del DLgs. 472/1997, avrebbe potuto riprendere nuovamente e operare con riferimento alle annualità successive all'interruzione.

Ciò chiarito, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, innanzitutto, **ribadisce** l'operatività della continuazione e, conseguentemente, del cumulo giuridico *ex* art. 12 comma 5 del DLgs. 472/1997, con riferimento al caso in cui il contribuente abbia omesso, per più annualità, la denuncia ai fini ICI e al quale siano state irrogate le relative sanzioni con avvisi notificati contestualmente (in linea con quanto già stabilito da Cass. n. 16051/2010 e Cass. n. 13391/2016).

Passando invece al *thema decidendum*, la Suprema Corte ha ritenuto di sposare la tesi del contribuente, affermando che, nel caso di specie, l'interruzione della continuazione *ex* art. 12 comma 6 del DLgs. 471/97, verificatasi per le condotte poste in essere per le annualità 2003-2004-2005, non impediva che la stessa potesse **riprendere ex novo** per le annualità successive.

Secondo la Corte, in sostanza, la continuazione può continuare ad operare anche dopo la prima interruzione; una volta interrotta la continuazione, questa riprende a decorrere per le violazioni relative ai periodi di imposta successivi all'interruzione, determinando, per l'effetto, due distinti periodi soggetti a **cumulo giuridico**. La continuazione deve infatti essere interpretata in senso estensivo "nell'ottica dei principi di diritto penale, al fine di adeguare la sanzione alle circostanze del caso e di impedire che possa essere determinata in misura eccessiva".

## I giudici di Cassazione sposano la tesi del contribuente

Inoltre, precisa la Corte, in ambito tributario è acquisito in giurisprudenza l'assunto che i periodi di imposta sono tra loro autonomi e pertanto, "in astratto, per le **violazioni di ogni periodo** di imposta può prospettarsi una distinta e rinnovata operatività della continuazione, con l'effetto che non occorrerebbe una disposizione *ad hoc* per consentirne l'applicazione".

La decisione parrebbe da accogliere con favore, nella misura in cui abbia ad oggetto un'ipotesi di comunicazione della contestazione al contribuente antecedente al reiterarsi della violazione (nel caso di specie, quindi, laddove i primi avvisi di accertamento fossero già stati notificati **prima della commissione** delle violazioni relative agli anni 2006, 2007, 2008). Viceversa, laddove la sentenza dovesse intendere che la mera notifica di uno o più avvisi interrompa la continuazione, a prescindere dalla data di commissione della violazione, potrebbe implicare una forte limitazione all'applicazione del cumulo giuridico, posto che potrebbe essere sufficiente per l'Amministrazione separare nel tempo le notifiche degli atti per determinare un aggravio sanzionatorio.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

# Accertamenti esecutivi notificabili durante la sospensione dai Comuni

Non è chiaro se i termini di pagamento siano sospesi sino al 31 agosto

**/ Alfio CISSELLO**

L'art. 68 del DL 18/2020, così come modificato dal DL 34/2020, prevede che, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono **sospesi** i termini **di pagamento** derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni fiscali e cartelle di pagamento.

Per gli accertamenti esecutivi, si pone un problema di coordinamento con la sospensione dei termini processuali. Per gli atti emanati dagli enti locali, così come per quelli emanati da altri enti, i termini processuali, *in primis* quelli per il ricorso, sono sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020.

Per i tributi locali non opera lo slittamento al 16 settembre 2020 del termine del ricorso previsto dall'art. 149 del DL 34/2020. E, oseremmo dire, meno male, visto che si tratta di una norma di **difficilissima interpretazione**, come diverse volte rilevato (si veda "Ricorso introduttivo al 16 settembre, ma non per tutti" del 14 maggio 2020).

Grazie alla L. 160/2019, in sostanza il **modello procedimentale** degli accertamenti esecutivi è stato esteso agli enti locali, per cui viene meno la fase di formazione del ruolo/notifica della cartella di pagamento o la notifica dell'ingiunzione fiscale.

Gli importi intimati mediante l'avviso di accertamento esecutivo, se non pagati entro il termine per il ricorso e salvo ottenimento della **sospensione giudiziale**, vengono quindi posti in riscossione, in proprio dall'ente locale, tramite affidamento al concessionario *ex* art. 53 del DLgs. 446/97 o ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ieri, il Ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 6/DF pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, ha specificato che l'art. 67 comma 1 del DL 18/2020, nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, opera solo per la fase successiva all'affidamento in carico delle somme al soggetto deputato alla riscossione.

Quindi, nel periodo di sospensione **possono essere notificati** gli accertamenti esecutivi ma non possono iniziare o proseguire attività cautelari o di riscossione.

Non è molto chiaro cosa accada per i versamenti.

Il MEF specifica: "si ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 tale atto [l'accertamento esecutivo, *ndr*] possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D.Lgs. n. 159 del 2015. Al contempo, per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti".

## Sospensione dopo l'affidamento in riscossione

Per come è scritta la risoluzione, non si comprende appieno se la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto riguardi o meno i **termini di versamento** derivanti dalla notifica dell'accertamento esecutivo.

Guardando alla lettera della norma, la risposta, senza alcun dubbio, è positiva.

Il MEF potrebbe però avere inteso recepire l'errata tesi delle Entrate sostenuta a partire dalla circolare n. 5/2020, secondo cui, nonostante la norma parli di avvisi di cui all'art. 29 del DL 78/2020, la sospensione si ha solo da quando l'atto è affidato **in riscossione**, e non prima.

Quindi, mai, in quanto il termine di pagamento per l'accertamento esecutivo coincide con il termine per il ricorso, non essendoci, tecnicamente, nemmeno specifici termini per pagare le somme una volta affidate all'esattore, essendo il contribuente ormai **in mora.**

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

# Da luglio corrispettivi telematici anche per le autoscuole

## Per i soggetti "minori" dovrebbe ancora essere ammesso l'invio semplificato dei dati

**/ Corinna COSENTINO**

A partire dal 1° luglio 2020, anche le **prestazioni didattiche** rese dalle scuole guida e finalizzate al conseguimento della patente, finora specificamente esonerate dalla certificazione fiscale, saranno soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che, allo scopo di adeguare la disciplina nazionale all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue, l'art. 32 del DL 124/2019 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2020, "l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1" non beneficia più del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 n. 20) del DPR 633/72 (si veda "Corsi di scuola guida esenti da IVA solo nella formazione professionale" del 15 gennaio 2020).

Contestualmente, l'art. 32 comma 4 del DL 124/2019 ha introdotto l'obbligo di **certificazione fiscale** per la generalità delle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento della patente di guida, abrogando la lettera q) dell'art. 2 del DPR 696/96 che prevedeva l'esonero da tale adempimento.

Di conseguenza, per le prestazioni in parola (vale a dire sia per quelle ancora esenti che per quelle ora imponibili) le autoscuole sono tenute a **memorizzare** e a **trasmettere** i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. Infatti, il DM 10 maggio 2019, nel prevedere l'esonero dai corrispettivi telematici, rinvia alle disposizioni dell'art. 2 del DPR 696/96, ora modificato.

Tuttavia, al fine di riconoscere alle autoscuole i tempi necessari per l'adeguamento dei propri sistemi tecnici e informatici, l'art. 32 del DL 124/2019 ha altresì previsto che, fino al **30 giugno** 2020, le prestazioni in argomento possano essere certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale, con l'osservanza delle relative discipline. In sostanza, il legislatore ha previsto che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo fosse ancora possibile utilizzare le tradizionali modalità di certificazione. Ciò, peraltro, indipendentemente dal volume d'affari realizzato (superiore o meno alla soglia di 400.000 euro).

Le scuole guida, dunque, non sono state obbligate a dotarsi fin dal 1° gennaio scorso dei registratori telematici, né ad attivarsi per l'utilizzo della procedura web "Documento commerciale online". Plausibilmente, l'intenzione originaria del legislatore era quella di coordinare l'applicazione dei nuovi obblighi per le autoscuole con la fine del periodo di moratoria delle sanzioni previsto per gli altri esercenti attività di commercio al dettaglio di "minori dimensioni". Occorre però considerare che, in ragione delle difficoltà connesse all'**emergenza epidemiologica** COVID-19, è stato rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine a partire dal quale i commercianti al minuto con volume d'affari 2018 non superiore a 400.000 euro devono dotarsi dei nuovi registratori o della procedura web (art. 140 del DL 34/2019, in corso di conversione).

Dal coordinamento della disciplina relativa alle autoscuole (art. 32 comma 4 del DL 124/2019) con le nuove disposizioni inserite nell'art. 2 comma 6-*ter* del DLgs. 127/2015, dovrebbe perciò dedursi che:

- se le scuole guida hanno realizzato un volume d'affari superiore alla soglia di **400.000 euro** nel 2018, sono tenute a certificare le prestazioni didattiche mediante i registratori telematici o la procedura web a partire dal prossimo 1° luglio;
- se invece hanno realizzato un volume d'affari non superiore a detta soglia, sono tenute, dal 1° luglio, a inviare i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate almeno con **cadenza mensile**, utilizzando eventualmente gli strumenti web alternativi messi a disposizione dalla stessa Agenzia; mentre l'obbligo di dotarsi dei registratori o della procedura web dovrebbe scattare soltanto dal 1° gennaio 2021.

### Ammessa la certificazione mediante fattura

Si potrebbe osservare che le medesime motivazioni che hanno condotto alla proroga della moratoria delle sanzioni per alcuni esercenti (ossia l'**assenza di tempi congrui** per dotarsi dei nuovi strumenti di invio dei corrispettivi) potrebbero essere fatte valere per giustificare un eventuale rinvio degli obblighi a favore di tutte le autoscuole, indipendentemente dal volume d'affari registrato nel 2018. Tuttavia, in assenza di modifiche normative o di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbero applicarsi i termini sopra individuati.

Appare comunque consigliabile, per le autoscuole che stanno valutando di dotarsi di un registratore telematico, effettuare l'acquisto entro il 2020, in modo da beneficiare del credito d'imposta riconosciuto dall'art. 2 comma 6-*quinquies* del DLgs. 127/2015 (*cfr.* circ. n. 3/2020).

Si ricorda, infine, che resta fermo l'obbligo di emettere fattura su richiesta dal cliente e che l'autoscuola può anche decidere di documentare tutte le operazioni mediante **fattura**. In tal caso, non sussisterà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.E.

# Stretta "decadenziale" per la richiesta di CIG COVID-19

## Accanto a misure estensive, il decreto pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale introduce termini perentori per la presentazione delle domande

**/ Luca MAMONE**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DM 16 giugno 2020 n. 52 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro". Il testo entra in vigore oggi e introduce significative modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale concessi con causale **COVID-19** (si veda "Il Governo «anticipa» le ultime quattro settimane di CIG" del 16 giugno 2020).

La misura di maggior rilievo è indubbiamente rappresentata dalla possibilità per le aziende che hanno già esaurito le 14 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga concesse con la predetta causale emergenziale disciplinata agli artt. da 19 a 22-*quinquies* del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia"), di poter già accedere in anticipo alle ulteriori **4 settimane** introdotte dal DL 34/2020 (DL "Rilancio").

Si ricorda, infatti, che il decreto "Rilancio" riconosce, per datori di lavoro che nel corso del 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, non solo la concessione delle 9 settimane di integrazione salariale già previste dal DL 18/2020, bensì ulteriori **9 settimane**, fruibili dopo aver interamente utilizzato le prime.

Di queste nuove 9 settimane, 5 possono essere utilizzate entro il 31 agosto 2020, mentre le residue 4 settimane possono coprire sospensioni o riduzioni di orario verificatesi tra il **1° settembre 2020** e il 31 ottobre 2020.

Ora, secondo quanto indicato nel testo del DL 52/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti **antecedentemente** al 1° settembre 2020.

Tuttavia, a fronte di questo intervento estensivo, il provvedimento in esame opera delle restrizioni in merito alla presentazione della domanda di accesso ai predetti trattamenti di integrazione salariale, attribuendo valenza **decadenziale** ai termini previsti dal decreto "Cura Italia".

In particolare, con riferimento ai trattamenti di CIGO di cui all'art. 19 del DL 18/2020, si prevede, in generale, che la domanda debba essere presentata, a pena di **decadenza**, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in esame, fissata per oggi 17 giugno 2020.

Viene quindi meno la previsione di cui al comma 2-*bis* dell'art. 19, secondo cui, in caso di presentazione della domanda oltre il previsto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non poteva aver luogo per periodi anteriori di una **settimana** rispetto alla data di presentazione.

Slitta invece dal 30 maggio al **15 luglio 2020** il termine di presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Anche in questo caso, il nuovo termine di luglio, a differenza della previgente disposizione, assume carattere decadenziale. Tuttavia, il nuovo decreto stabilisce anche che indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Infine, il provvedimento in esame stabilisce che in caso di **pagamento diretto** della prestazione di CIGO e CIG in deroga di cui al DL 18/2020 da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL 52/2020 se tale ultima data è posteriore a quella sopra citata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

# Luci e ombre sulla residenza fiscale ai fini PEX

## Per le cessioni infragruppo di società non Ue ardua la verifica sin dall'inizio del periodo di possesso

/ Marco MARANI

Nella quanto mai auspicata circolare a commento delle tante novità apportate al TUIR dal DLgs. 142/2018, uno dei temi che merita l'attenzione da parte degli Uffici è il criterio con il quale individuare il requisito più complesso richiesto ai fini della *participation exemption*, ossia quello della **residenza fiscale** in caso di partecipata estera non residente negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Nel ricordare che la mancanza di anche uno solo dei quattro requisiti (*holding period*, iscrizione tra le immobilizzazioni, residenza fiscale in paese non *black list* e "commercialità") **preclude** l'accesso alla PEX, nell'ipotesi di cessione infragruppo il requisito della residenza fiscale deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso.

Peccato che, in ipotesi di controllata non comunitaria, il test da effettuare per "battezzarla" come *black list* o meno è cambiato numerose volte.

Fino al 31 dicembre 2014, infatti, gli Stati o territori *black list* erano solo quelli tassativamente **elencati** nel DM 21 novembre 2001.

Per il solo periodo d'imposta 2015 rilevavano, oltre agli Stati inclusi nella lista del decreto ministeriale citato (rivisitato *ad hoc*), anche gli Stati il cui regime fiscale ("speciale") consentiva, nonostante un'aliquota ordinaria superiore alla metà di quella italiana, un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

Dal periodo d'imposta 2016 fino al periodo d'imposta 2018 si consideravano *black list* gli Stati in cui il **livello nominale** di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, nonché gli Stati con regimi fiscali "speciali".

Dal 2019 in avanti (e tutt'ora oggi) le controllate non Ue e non See si considerano *black list* se assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia.

Davanti a questo continuo cambiamento è lecito chiedersi, in ipotesi di cessione, quale sia il **criterio** da dover utilizzare per vagliare la "bontà" della residenza fiscale della partecipata estera.

Nel § 3.3.1 della circolare n. 35/2016, l'Agenzia delle Entrate ha sposato la propria preferenza per il criterio vigente all'atto della realizzazione della **plusvalenza** in capo al cedente; specificando ulteriormente che "per quanto riguarda le plusvalenze, si ricorda che l'applicazione del regime PEX è subordinata anche al requisito temporale previsto dall'articolo 87, comma 2, del TUIR [ossia il c.d. periodo di sorveglianza], verificato alla luce dei criteri vigenti al momento di realizzazione della plusvalenza".

L'eventuale conferma di questa indicazione anche nell'**attuale contesto**, successivo alle modifiche apportate dal DLgs. 142/2018, induce ad alcune brevi considerazioni.

A prima vista, la scelta dell'Agenzia sembra sposare la strada della semplificazione, evitando la rincorsa all'applicazione dei diversi criteri *pro tempore* vigenti.

Per altro verso, se confermata, questa chiave di lettura creerebbe anzitutto una **distonia** con la disciplina applicabile con riferimento ai dividendi provenienti dalla medesima controllata estera non comunitaria.

Per questi ultimi, infatti, in base alle previsioni contenute nell'art. 1 comma 1007 della L. 205/2017, ciò che rileva – ai fini della loro tassazione, integrale o parziale, all'atto della distribuzione – è il criterio vigente al tempo della loro maturazione, e non già quello esistente al momento della loro percezione.

Un'ulteriore considerazione da farsi attiene all'**analisi** che viene imposta al socio cedente per vagliare l'applicabilità della *participation exemption*.

Il criterio del confronto tra i *tax rate* impone di confrontare il livello di tassazione effettiva estera (rapporto tra l'imposta assolta all'estero e l'utile *ante* imposte, come risultante dal bilancio d'esercizio estero) ed il livello di tassazione effettiva teorica italiana.

All'epoca dell'emanazione della circolare n. 35/2016 il periodo di sorveglianza richiesto ai fini della PEX sul requisito della residenza era abbastanza **limitato**, dovendo sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.

Non vi erano, dunque, problemi nel recuperare i bilanci esteri ed individuare il relativo *tax rate* estero, da confrontare con quello teorico italiano, da calcolare.

Come visto sopra, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 142/2018, per le cessioni effettuate nel gruppo la fruizione della PEX è concessa previa soddisfazione del requisito della residenza fiscale non *black list* per tutto il periodo di possesso, potendo così toccare annualità chiuse fiscalmente o annualità per le quali non si ha più, né per normativa italiana né per quella estera, l'obbligo di conservazione delle scritture contabili. C'è così il **rischio** che il contribuente si trovi di fatto impossibilitato ad effettuare il confronto, inibendosi così l'applicazione della *participation exemption*, con conseguente tassazione piena di plusvalenze che avrebbero meritato l'esenzione e deducibilità piena di minusvalenze che non avrebbero meritato riconoscimento fiscale in Italia.

Anche l'Amministrazione, in sede di **controllo**, rischia di aver poca libertà di manovra: è immaginabile un verificatore che, disattendendo la scelta (obbligata, per carenza documentale, per ipotesi anche per un solo anno) del contribuente, ammetta autonomamente la cessione alla PEX?

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENS.IT.E.

# Dal CNDCEC approccio metodologico per la revisione degli enti locali

## Il documento, in consultazione fino al 14 luglio, contiene anche una serie di strumenti operativi a supporto del lavoro del professionista

**/ Stefano DE ROSA**

Il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione, fino al prossimo 14 luglio, il documento "La revisione degli Enti locali", elaborato dal gruppo di lavoro "Attività di revisione negli Enti locali", con l'obiettivo di fornire al revisore uno strumento semplice, ma puntuale, per affrontare i molteplici **controlli** che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.

Per una migliore fruibilità è stata prevista la suddivisone in due quaderni, proponendo un **approccio metodologico** per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mettendo a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

In particolare, nel Quaderno I ("Approccio metodologico") sono approfonditi gli aspetti attinenti alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività, alla valutazione del rischio e alla metodologia di campionamento. Il Quaderno II "Strumenti operativi", è, invece, focalizzato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

A corredo di entrambi i Quaderni è reso disponibile un **set di strumenti operativi** (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative.

Viene precisato come i suggerimenti e gli strumenti forniti, pur essendo stati elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo, non abbiano portata deontologica e, pertanto, "il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell'Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall'esperienza professionale".

Particolare rilievo viene dato alle **fasi** di:

- pianificazione, che consente di analizzare le caratteristiche e le peculiarità della realtà da revisionare nonché di definire le linee generali dell'intero processo di revisione e di articolarle in un piano di dettaglio;
- programmazione, con la quale le linee generali vengono declinate in base alle aree da revisionare, con attività da svolgere durante le verifiche trimestrali o previste da altri adempimenti obbligatori per i quali il revisore deve formulare il parere.

Viene, poi, proposta una serie di modelli (verbali e check list) che possono agevolare il professionista nella predisposizione della **documentazione** utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio. Tali modelli sono stati elaborati tenendo conto che il revisore deve fornire evidenza:

- della modalità di pianificazione e svolgimento della revisione, in conformità ai Principi di vigilanza e controllo ed alle disposizioni di legge e regolamento;
- dei risultati delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti a supporto del giudizio;
- degli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, delle conclusioni raggiunte e dei relativi giudizi professionali significativi.

I **modelli** sono predisposti in modo tale da raccogliere i seguenti elementi identificativi:

- nome dell'ente;
- titolo (che sintetizza l'oggetto della verifica);
- firma del professionista che ha effettuato il lavoro;
- data di svolgimento del lavoro;
- firma di chi ha effettuato il riesame e relativa data;
- indicazione specifica nei casi in cui si tratti di documenti forniti/preparati dall'Ente;
- fonte dell'informazione (se applicabile);
- dimensione delle analisi svolte (se applicabile).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

# Crescita meno sostenuta dei casi di COVID di presunta origine professionale

Secondo i dati INAIL relativi agli infortuni denunciati al 31 maggio aumentano, tuttavia, in modo significativo i casi mortali

**/ Fabrizio VAZIO**

L'INAIL ha diffuso il quarto report sulle infezioni da COVID-19 di presunta origine professionale. La statistica è aggiornata al **31 maggio** e trae origine dal disposto dell'art. 42, comma 2 del DL 18/2020, che dispone che "nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato".

L'aumento dei casi, fortunatamente, non è più particolarmente sostenuto, infatti le denunce sono in totale 47.022 e i casi dal 15 al 31 maggio sono 3.623; aumentano, tuttavia, in modo significativo i casi mortali, che arrivano a 208, ovvero 37 in più.

È significativo il dato secondo il quale gli infortuni mortali da COVID-19 sono circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro comunicati all'Istituto nel periodo preso in esame. La Regione più colpita è certamente la Lombardia, che ha più di un terzo delle denunce di contagio sul lavoro, il 45,2% dei decessi, mentre il primato negativo dei casi mortali spetta alla provincia di Bergamo, benché il maggior numero di denunce sia in provincia di Milano.

Statisticamente, emerge che la maggior parte delle denunce COVID-19 concerne le **donne** (il 71,7%, contro il 28,3% per gli uomini), al contrario dei casi mortali, che riguardano per la maggior parte gli uomini.

Inoltre, come facilmente immaginabile, la maggioranza dei casi di infortunio sul lavoro da coronavirus riguarda il settore della sanità e dell'assistenza sociale (81,6% delle denunce).

I casi mortali si concentrano soprattutto nella fascia di età tra **50 e 64 anni** mentre l'età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è pari a 47 anni. È il caso di precisare che la situazione fotografata dall'Istituto riguarda, in primis, i casi denunciati e quindi non solo quelli accolti; alla denuncia seguirà quindi un'istruttoria finalizzata ad esaminare l'indennizzabilità del caso. Essa peraltro si avvarrà delle presunzioni afferenti al personale sanitario e quello operante a contatto col pubblico (circolare INAIL n. 13/2020), per i quali vige infatti la presunzione semplice di origine lavorativa. Per gli altri soggetti, invece, la funzione medico-legale dell'Istituto esamina caso per caso se il contagio da coronavirus sia, sulla base di un dato circostanziale, da ricondurre a origine lavorativa.

D'altro canto, le denunce sono certamente **sottostimate** rispetto al fenomeno complessivo, soprattutto perché non tutti i lavoratori che hanno contratto il COVID-19 sono assicurati all'INAIL: si pensi ai medici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per i quali non vi è tutela alll'Istituto (art. 5 del DLgs. 38/2000).

Alla luce anche del numero di casi ora ricordato, non si spegne la discussione riguardo il problema della **responsabilità penale** dei datori di lavoro nel caso di contagio avvenuto sul lavoro, benché in sede di conversione del DL 23/2020 (decreto "liquidità"), sia stato introdotto l'art. 29-*bis*.

## Esclusa l'applicazione indiscriminata dell'art. 2087 c.c.

La norma prevede che il datore di lavoro risponda penalmente in caso di contagio da coronavirus solo nel caso di violazione dei protocolli citati nella norma, escludendo quindi l'applicazione indiscriminata dell'art. 2087 c.c.

La problematica è ancora discussa, anche perché la norma non pone, contrariamente a ciò che ritengono alcuni, uno **scudo penale** per i datori di lavoro, ma si limita a circoscrivere in modo più preciso il canone interpretativo della responsabilità datoriale, limitandolo al rispetto dei protocolli.

EUTEKNE - VIA FORCELLINI 170 - 00173 ROMA - COPIA TRATTA DA GURITEL — © GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# Termine annuale di insinuazione al passivo per i crediti sopravvenuti

Il termine decorre da quando si realizzano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare

/ Antonio NICOTRA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3872/2020, ha rimarcato il principio secondo il quale l'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare **non** è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101 commi 1 e 4 del RD 267/42; tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi – in coerenza anche con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. – nel termine di **un anno**, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

Nel caso di specie, il creditore chiedeva di insinuare al passivo fallimentare un credito di natura restitutoria sorto **successivamente** alla dichiarazione di fallimento. La domanda non veniva accolta, in quanto ritenuta più che tardiva.

La Suprema Corte rammenta come l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità tenda a **escludere** l'applicazione del termine decadenziale di 12 (o sino a 18) mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 101 del RD 267/42, nei confronti dei crediti sopravvenuti (*cfr.* Cass. nn. 1391/2019, 13461/2019, 18544/2019 e 28799/2019).

I nuovi crediti, infatti, possono sorgere, nei casi previsti dalla legge, durante **tutto** l'arco della procedura, anche in fase avanzata, con la conseguenza che il termine decadenziale di cui all'art. 101 del RD 267/42 potrebbe essere già **scaduto** alla data del sorgere del credito.

Tali crediti non possono rimanere privi, tuttavia, di uno spazio temporale per la presentazione dell'insinuazione, né rappresenta un rimedio l'opinione secondo cui, costituendo il carattere sopravvenuto del credito la ragione di **non imputabilità** del ritardo dell'insinuazione, quest'ultima sarebbe comunque ammissibile (Cass. n. 16218/2015).

Nel caso in cui il termine, al momento del sorgere del credito, non sia scaduto, al creditore sopravvenuto residuerebbe, per provvedere all'insinuazione, un tempo **più breve** di quello a disposizione dei creditori preesistenti, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di azione (art. 24 Cost.).

Qualora il credito sopravvenga **dopo** il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (tempo da cui decorre il periodo **annuale** fissato dall'art. 101), la decadenza verrebbe a operare non solo allo spirare di un periodo di tempo inferiore a quello stabilito dall'art. 101, ma anche secondo una dinamica diversa, rappresentata dal momento in cui è sorto il credito.

L'applicazione dell'art. 101 del RD 267/42 comporterebbe una **discriminazione** dei creditori sopravvenuti rispetto agli altri crediti (in violazione dell'art. 3 Cost.), che risulta ancora più marcata se si considera che i creditori anteriori (come quelli che hanno maturato le condizioni di partecipazione al concorso al tempo della sentenza dichiarativa di fallimento), posseggono già – prima di entrare nella fase di tardività – ampi margini temporali per la **gestione** e proposizione delle loro domande di insinuazione. Né argomenti possono trarsi dal disposto dell'art. 111-*bis* del RD 267/42, là dove la norma prevede che i crediti prededucibili debbano essere accertati, "con le modalità di cui al capo V", al fine di dare fondamento normativo all'applicazione dell'art. 101 del RD 267/42.

Il rinvio concerne solo le **modalità** di accertamento dei crediti, non (anche) i termini.

La Cassazione n. 18544/2019 ha precisato che, peraltro, i crediti sopravvenuti possono essere **chirografari**, mentre l'art. 111-*bis* del RD 267/42 contempla solo i crediti prededucibili.

## Disciplina ricavata dai principi generali

Si tratta di valutare se dall'art. 101 del RD 267/42 sia possibile mutuare principi che disciplinano anche i termini di presentazione delle domande di insinuazione per i crediti sopravvenuti.

L'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità – al quale la Corte di Cassazione mostra di aderire – ha precisato che la disciplina positivamente applicabile per l'insinuazione dei crediti sopravvenuti deve essere ricavata, in via **sistematica**, attingendo ai principi generali dell'ordinamento, con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'art. 3 Cost. e dell'art. 24 Cost. (Cass. n. 18544/2019).

Per portare i crediti sopravvenuti ad una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve accogliere un termine **annuale** per la presentazione delle domande.

Tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività.

EUTEKNE - FIPE PUBLISHING - VIETATA - SOLO IN INTERNET A SOLVENTIS S.R.L.

# Interpretazione degli atti ai fini del Registro di nuovo alla Consulta

Per la C.T. Prov. Bologna la riforma dell'art. 20 del DPR 131/86 ha limitato illegittimamente la possibilità di interpretare il negozio giuridico

/ REDAZIONE

L'art. 20 del DPR 131/86 viene nuovamente rinviato alla Corte Costituzionale, perché ne valuti la compatibilità coi principi costituzionali di **capacità contributiva** (art. 53 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Infatti, con l'ordinanza 13 novembre 2019 n. 62, pubblicata sulla G.U. del 10 giugno scorso, la C.T. Prov. Bologna, allineandosi all'ordinanza n. 23549/2019 della Corte di Cassazione, rimette alla Corte Costituzionale:

- l'art. 20 del DPR 131/86, come riscritto dall'art. 1 comma 87 della L. 205/2017;
- l'art. 1 comma 1084 della L. 145/2018, che ne ha dichiarato l'efficacia **retroattiva**.

Si ricorda, brevemente, che, a seguito degli interventi normativi della legge di bilancio 2018 e della legge di bilancio 2019, l'art. 20 del DPR 131/86 oggi dispone (con portata retroattiva) che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'interprete debba esaminare il **singolo atto** presentato per la registrazione, valutandone l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

La modifica normativa ha dichiaratamente voluto porre un **argine** all'orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano Cass. 12 maggio 2017 n. 11873; Cass. 31 luglio 2018 n. 20263) che utilizzava l'art. 20 per riqualificare gli atti, ai fini dell'imposta di registro, tassandoli, non in base agli effetti giuridici del singolo atto, bensì in base agli effetti economici di intere operazioni composte da molteplici atti.

La C.T. Prov. Bologna sembra proprio rivendicare il diritto ad applicare ancora questo ormai "vecchio" orientamento, affermando che la riforma legislativa dell'art. 20 del DPR 131/86 abbia illegittimamente "limitato la possibilità di interpretare il negozio giuridico da tassare entro limiti asfittici". Secondo la Commissione, "tale rigido incapsulamento delle modalità di interpretazione dell'atto" sarebbe censurabile, in quanto violerebbe il principio di **capacità contributiva**, non consentendo di tassare il "reale movimento di ricchezza".

In breve, secondo questa (criticabile) impostazione, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe poter "applicare l'imposta di registro in base all'effetto pratico (ovvero al contenuto sostanziale ed economico) che l'operazione oggetto di imposizione tributaria consegue".

## Anche la retroattività della nuova norma viene censurata

Inoltre, anche la retroattività della nuova norma viene censurata, affermando che essa viola il principio di **ragionevolezza**, comportando anche uno "squilibrio di bilancio", atteso che – come si legge nelle conclusioni della Commissione bolognese – essa priva l'Amministrazione finanziaria "di un importante strumento di prelievo fiscale, quale la riqualificazione in termini sostanziali di operazioni economiche complesse", comportando uno squilibrio di bilancio non prevedibile.

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

# Dai sindacati nuovo allarme "ingorgo" sulle scadenze di giugno

Le associazioni sindacali dei commercialisti tornano alla carica sul **rinvio delle scadenze** di fine giugno. Già nelle scorse settimane, tanto il Consiglio nazionale quanto i sindacati di categoria avevano chiesto di spostare tutti i versamenti a fine settembre, consapevoli del fatto che molti contribuenti non sono nelle condizioni economiche di poter far fronte ai pagamenti e che gli studi professionali sono "oberati" da altri adempimenti, su tutti quelli legati alle misure di sostegno varate dal Governo.

Per il momento, l'allarme lanciato un mese fa non ha ancora fatto breccia. Ci sono, però, tante spinte in questa direzione, basti pensare all'**emendamento** al decreto "Rilancio" sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Finanze della Camera, con cui si chiede il rinvio dei versamenti al **30 settembre** per i soggetti ISA e per quelli rientranti nel regime forfetario. Secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe ragionando su questa ipotesi, ma per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale e, intanto, la scadenza del 30 giugno si avvicina.

Di qui, il nuovo allarme dei sindacati, che vorrebbero anche evitare la beffa di vedersi arrivare la proroga proprio a ridosso delle scadenze, ovvero quando il calcolo delle imposte è già stato effettuato. L'affollamento di scadenze tributarie, scrivono in un comunicato congiunto le nove sigle sindacali (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO), "rischia di avere **ripercussioni gravi** su professionisti ed imprese".

"Oltre alle scadenze di imposte annuali, oltre a quanto è stato rinviato nei mesi di lockdown, in cui comunque gli studi sono stati impegnati nella gestione degli adempimenti connessi alle misure di cassa integrazione e di richiesta di finanziamenti del decreto Liquidità, vengono ora anche a scadenza le misure previste dal decreto Rilancio".

Secondo le associazioni di categoria, studi professionali e uffici amministrativi potrebbero ritrovarsi "di fronte ad una massa ingestibile di dati da elaborare". Bisogna, quindi, "prendere atto della grave situazione, già da tempo segnalata e prevedibile, e **intervenire tempestivamente**, evitando le dispettose ed irrispettose proroghe dell'ultimo minuto".

# Rivalutati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Con il comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro informa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1 giugno 2020, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, riguardante la revisione biennale dei **coefficienti di trasformazione** del montante contributivo, i quali entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In realtà il DM 1 giugno 2020 riportava nel titolo la dicitura "Revisione **triennale** dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo". L'errore è stato comunque corretto attraverso un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020.

Ciò premesso, il decreto in commento **aggiorna** sia la Tabella A contenuta nell'allegato 2 della L. 247/2007 sia la Tabella A della L. 335/1995.

Rispetto a quanto stabilito con il DM 15 maggio 2018, si evidenzia una **riduzione** dei coefficienti di trasformazione; ad esempio, per chi accede alla pensione a 57 anni il coefficiente si riduce da 4,20% a 4,186%, oppure, per chi va in pensione a 71 anni il coefficiente passa dal 6,513% al 6,466%.

Tenuto conto che con il sistema di calcolo contributivo l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il corrispondente coefficiente di trasformazione, le **pensioni** decorrenti dal 1° gennaio 2021 vedranno una quota contributiva più bassa.

# Possibile presentare la domanda di reddito di emergenza fino al 31 luglio 2020

Il DL 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale prevede, all'art. 2, uno slittamento al **31 luglio 2020** del termine per presentare la domanda di reddito di emergenza (REM), in deroga a quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio").

Il beneficio in esame, lo si ricorda, costituisce un sostegno al reddito **straordinario** per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19. Secondo le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 69/2020 (si veda "Definiti i requisiti per l'accesso al reddito di emergenza"del 4 giugno 2020), il REM può essere richiesto all'Istituto di previdenza solo on line.

Con l'entrata in vigore, oggi, del DL in esame, la domanda dovrà essere presentata entro il mese di luglio (invece del **30 giugno 2020**) tramite:

- il sito dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica;
- gli istituti di patronato;
- i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l'INPS.

EUTEKNE - VIA SAN PIO V 27 - 10125 TORINO - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE



Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO